



MAINI&ASSOCIATI

CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA
GESTIONE DEL PERSONALE

Alle ditte Clienti

Loro sedi

Collecchio, 07 gennaio 2025

Oggetto: informativa contabile fiscale

La presente per informarvi in merito a:

- ✓ Ultime novità fiscali;
- ✓ La “mini Ires” 2025;
- ✓ Ritenute e Iva non versate.

Certi di garantire un sempre puntuale servizio, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;">Sospensione Registro titolari effettivi</p> <p><i>Nota UnionCamere 29.11.2024, prot. n. 34941/U</i></p>	<p>È confermata la sospensione della disciplina del Registro dei titolari effettivi, compresa l'applicazione delle sanzioni da parte delle CCIAA, collegata con le ordinanze del Consiglio di Stato con le quali sono state rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni pregiudiziali (già) sollevate dinnanzi al TAR del Lazio.</p>
<p style="text-align: center;">Rinuncia credito nei confronti della società</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 2.12.2024, n. 30812</i></p>	<p>La rinuncia, da parte del socio, ai crediti vantati nei confronti della società <i>“non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla rimessione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale”</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Movimentazioni bancarie società di persone a ristretta base</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 10.12.2024, n. 31750</i></p>	<p>In caso di accertamento nei confronti di società di persone a ristretta base familiare, in cui gli unici soci sono coniugi e uno dei due è anche legale rappresentante, l'Ufficio può utilizzare, ex art. 32, DPR n. 600/73, le risultanze dei c/c bancari ad essi intestati, attribuendo alla società le operazioni riscontrate, <i>“desumendo circostanziati indizi, tra l'altro, dalla relazione di parentela di primo grado tra i soci e dal fatto che uno dei due è legale rappresentante, elementi idonei a far presumere la sovrapposizione tra interessi personali e della società, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa”</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Elenco Nazionale Guide Turistiche (ENGT)</p> <p><i>Avviso Ministero Turismo 20.12.2024</i></p>	<p>È stata annunciata l'operatività dell'Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (ENGT). A tal fine le guide già abilitate / riconosciute possono provvedere all'iscrizione nel predetto elenco accedendo al seguente indirizzo: <i>https://guide-turistiche.ministeroturismo.gov.it/home</i></p>
<p style="text-align: center;">Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT)</p> <p><i>Circolare MIT 23.12.2024, n. 38681</i></p>	<p>Sono state pubblicate sul sito Internet del Ministero le istruzioni relative al programma di rilascio del RENT destinato a raccogliere le informazioni delle imprese NCC e TAXI, delle relative autorizzazioni / licenze nonché dei dati ad esse associati e del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE).</p>

LA "MINI IRES" 2025

Nell'ambito della Legge n. 111/2023, contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).

In particolare, l'art. 6, comma 1, lett. a), Legge n. 111/2023, prevede la **riduzione dell'IRES** in caso di **impiego del reddito prodotto**:

- in **investimenti**, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in **nuove assunzioni** ovvero in **schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili**.

La riduzione:

- riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una **somma corrispondente** (in tutto o in parte) **al reddito entro i 2 periodi d'imposta successivi** alla sua produzione;
- **non si applica** al reddito corrispondente agli **utili distribuiti / destinati a finalità estranee** all'esercizio dell'attività d'impresa, nel predetto biennio.

In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell'IRES, è prevista la possibilità di fruire:

- di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento;

nonché

- di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

In sede di approvazione della Finanziaria 2025, **in attesa dell'attuazione dei principi di cui alla citata lett. a)**, con l'art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. "**Mini-IRES**", usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.

LA MINI IRES 2025

L'aliquota IRES **ridotta al 20%** è **applicabile al reddito d'impresa** conseguito nel **2025** da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

L'agevolazione **non spetta** alle società:

- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.



Considerate le predette condizioni, l'agevolazione in esame **non spetta** anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 **in perdita**.

Va considerato che:

- per gli enti non commerciali l'aliquota ridotta è applicabile limitatamente all'IRES riferibile al reddito d'impresa;
- per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l'importo sul quale è applicabile l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.

Condizioni richieste per applicare l'IRES del 20%

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano **entrambe** le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita **riserva** di una quota **non inferiore all'80% dell'utile 2024**;
- destinazione di un **ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato** nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile 2023, ad **investimenti**:
 - anche in leasing, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 ("Industria 4.0") e all'art. 38, DL n. 19/2024 ("Transizione

5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;

- **realizzati dall’1.1.2025** ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere **realizzati entro il 31.10.2026** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
- di ammontare **non inferiore a € 20.000**.

È inoltre **necessario** che:

- nel **2025**:
 - il numero di unità lavorative per anno (ULA) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
 - siano effettuate **nuove assunzioni** di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un **incremento occupazionale** almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, **non inferiore a un lavoratore dipendente** a tempo indeterminato;
- l’impresa **non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nel 2024 e 2025**, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.

Esempio



Una srl presenta la seguente situazione.

utile 2024	€ 800.000
utile 2023	€ 1.000.000
media ULA 2024-2022	18
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati 2024	20
1% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 2024	0,2
ricorso CIG	No nel 2024

Al fine di poter beneficiare della “Mini IRES” la società deve:

- accantonare ad un’apposita riserva almeno € 640.000 (800.000 x 80%);
- effettuare investimenti Industria 4.0 / Transizione 5.0 almeno pari a € 240.000 (considerato che il 30% di € 640.000 è pari a € 192.000, l’ammontare minimo degli investimenti deve essere pari al 24% dell’utile 2023);
- assumere almeno 1 dipendente a tempo indeterminato nel 2025 (è così soddisfatta la condizione dell’incremento occupazionale minimo di 1 unità). Con tale assunzione si ipotizzi anche che le ULA 2025 siano superiori alla media 2024 - 2022;
- non fare ricorso alla CIG.

Ipotizzando che nel 2025 la società dichiari un reddito d’impresa pari a € 900.000 il risparmio d’imposta è così determinato.

IRES ordinaria	€ 216.000
Mini IRES	€ 180.000
Risparmio d’imposta	€ 36.000

Decadenza dall’agevolazione

Determina la **decadenza dall’agevolazione** in esame:

- la **distribuzione entro il 31.12.2026** della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la **dimissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee** all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive

localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

Determinazione acconto IRES 2026

L'acconto **dovuto per il 2026** è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.

RITENUTE E IVA NON VERSATE

Ritenute e Iva non versate, avvisi bonari e rateazioni entro il 2024 evitano il reato

Gli avvisi bonari sono diventati un utile strumento ai fini della non punibilità dell'omesso versamento di ritenute e Iva: la riforma sanzionatoria, infatti, oltre ad aver modificato il termine rilevante ai fini della commissione del reato, ha imposto dei tempi ridotti all'amministrazione per l'invio di tale comunicazione, consentendo così al contribuente di poter tempestivamente provvedere al versamento di quanto dovuto.

I nuovi termini del reato

La norma del Dlgs 87/2024 non ha modificato le soglie (250mila euro per l'Iva e 150mila euro per le ritenute) ma solo i termini. Così, se in passato per l'Iva il termine era il versamento dell'acconto (di regola il 27 dicembre), e per le ritenute l'invio della relativa dichiarazione, dal 29 giugno scorso l'omesso versamento oltre soglia diventa penalmente rilevante solo se le somme dovute non sono versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Il reato è però commesso solo se a tale data il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.

Gli avvisi bonari

I nuovi articoli 10-bis e 10-ter sugli omessi versamenti (Dlgs 74/2000) attribuiscono rilevanza agli avvisi bonari, atteso che l'avvio della relativa rateazione è di per sé sufficiente a "evitare" il reato.

Il legislatore, quindi, inserendo un nuovo comma all'articolo 3-bis del Dlgs 462/97, ha previsto che gli esiti del controllo automatizzato vengano comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente ha così l'opportunità di avviare la rateazione del dovuto entro il 31 dicembre, termine entro cui si consumerebbe il reato.

Il pagamento spontaneo

In ogni caso, è stato previsto (comma 2-bis, articolo 3-bis, Dlgs 462/97) che il contribuente, nelle more del ricevimento della comunicazione, possa provvedere spontaneamente al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno 1/20 per ciascun trimestre solare (così come avverrebbe se iniziasse la rateazione dell'avviso bonario).

È verosimile che, mancando la liquidazione dell'Agenzia, sia possibile avvalersi del ravvedimento. Ovviamente una volta ricevuto l'avviso bonario, la rateazione dovrà proseguire secondo le regole ordinarie.

Qualora poi il contribuente non prosegua con il regolare pagamento e decada dalla rateazione, il comportamento rileverà penalmente se l'ammontare del debito residuo sarà superiore a 50mila euro per le ritenute e a 75mila euro per l'Iva.

I debiti passati

Lo spostamento in avanti della consumazione dei due reati consente di valutare anche le omissioni del 2022, sia per l'Iva sia per le ritenute. Chi alla data di invio della dichiarazione dei sostituti d'imposta nel 2023 o alla scadenza dell'acconto Iva 2023 non aveva versato importi sopra le soglie, ha commesso il reato.

Se, ad esempio, al 31 dicembre 2024 un contribuente non versa 155mila euro di ritenute relative al 2022 e non ha iniziato la rateazione, commette il reato. Se invece inizia la rateazione entro il 31 dicembre, versando 1/20 (o quanto meno, nel caso di specie, 6mila euro per scendere sotto soglia), non commette il reato.

Va anche considerato che dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere possibile invocare l'insussistenza del reato commesso anche in anni precedenti (al 2022), qualora l'interessato abbia intrapreso la rateazione dell'avviso bonario, anche se dopo il citato 31 dicembre. Potrebbe infatti sostenersi che al momento di entrata in vigore della nuova disposizione (29 giugno 2024) egli aveva in corso una rateazione o comunque aveva versato almeno il ventesimo del dovuto.

Dovrebbe altresì non essere punibile l'omesso versamento di somme che, seppur oltre soglia alla data rilevante in passato, al 31 dicembre dell'anno successivo erano in corso di rateazione. Si pensi a un debito Iva 2018 che al 27 dicembre 2019 (scadenza acconto) era pari a 251mila euro. Se il contribuente, dopo aver ricevuto l'avviso bonario, ha iniziato la rateazione e quindi al 31 dicembre 2020 (nuovo termine ora previsto) l'aveva in corso, potrebbe chiedere la non punibilità del reato. In tal senso occorreranno delle conferme giurisprudenziali.